



del 6 agosto 2022



Transito nei ruoli civili dell'operatore di polizia risultato inidoneo sotto il profilo attitudinale

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), investito dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna che, aveva accolto il ricorso di un dipendente della Polizia di Stato, annullando il provvedimento con cui era stata disposta la cessazione dal servizio del

ricorrente anziché il suo trasferimento nei ruoli civili dell'amministrazione, come espressamente richiesto, ha disposto la rimessione degli atti all'adunanza plenaria. La decisione è oggetto dell'ordinanza 03940/2022 del 26 luglio 2022. (<https://siulp.it/transito-nei-ruoli-civili-delloperatore-di-polizia-ordinanza-03940-2022-del-26-luglio-2022/>).

Il provvedimento è di fondamentale importanza, poiché investe il problema della differenza tra idoneità psico-fisica e idoneità attitudinale.

Nel caso in esame, la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali era stata disposta all'esito della riammissione in

servizio a seguito di revoca, per decorrenza del termine quinquennale di durata massima, della sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737 del 1981.

Nel provvedimento in commento, il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito con estrema chiarezza il quadro normativo e giurisprudenziale, afferma di dubitare "dell'affermata inammissibilità del transito nei ruoli civili dell'operatore di polizia risultato inidoneo sotto il profilo attitudinale in corso di rapporto".

I Giudici di Palazzo Spada spiegano che se "nessun dubbio può sussistere invero in ordine alla intrinseca differenza tra idoneità psico-fisica e idoneità attitudinale: quest'ultima, tuttavia, ad avviso della Sezione, altro non è che un particolare modo di atteggiarsi della personalità dell'individuo, afferente comunque alla sfera psicologica, la cui presenza è aggiuntivamente richiesta per precisati ambiti lavorativi, non essendo sufficiente la mera "normalità", intesa quale assenza di malattie".

Invero, precisa il collegio, con il termine "attitudine", secondo un'accezione meramente letterale, deve infatti intendersi la predisposizione di una persona a una determinata attività mentale o fisica, o a un complesso di esse, comprensiva della vocazione o inclinazione in senso soggettivo, ma anche della capacità di calarla nella pratica dello specifico contesto di riferimento. Essa riassume cioè l'insieme delle caratteristiche, della personalità e del carattere, che si richiedono in ragione dell'attività connessa al ruolo cui si aspira. La circostanza che la mancanza di attitudine non incida in alcun modo sulle condizioni di salute e dunque sulla capacità lavorativa del dipendente dovrebbe permettere la concreta possibilità di riutilizzo del lavoratore.

Secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato, nessuna limitazione della generale capacità lavorativa del soggetto sembrerebbe conseguire alla perdita della attitudine, proprio in quanto non riconducibile né in positivo, né in negativo alla sfera della patologia. La astratta possibilità «che il dipendente inidoneo reperisca un'attività lavorativa di altra tipologia da cui trarre mezzi leciti di sostentamento» evocata in alcune sentenze (ancora Cons. Stato, sez. III, n. 1255/2017) non può certo essere sufficiente a giustificare la natura di elemento fondante ex se una causa di recesso, stante che analogo ragionamento finirebbe per valere in ogni caso di interruzione del rapporto di lavoro con dipendente "sano", a prescindere dalla obiettiva difficoltà dello stesso, a maggior ragione con l'avanzare dell'età anagrafica, a reperire nuove opportunità occupazionali. Né a diverse conclusioni può addivenirsi sull'assunto che l'inidoneità psico-fisica non è dipesa dalla volontà dell'interessato a differenza di quella attitudinale, stante che al contrario tanto l'una quanto l'altra possono dipendere da fattori esterni, quali un episodio traumatico ovvero le modifiche delle proprie condizioni di vita, sociale o familiare.

Per tali ragioni, al fine di prevenire l'insorgere di contrasti giurisprudenziali, la questione viene deferita all'adunanza plenaria.

Le questioni rimesse dalla Sezione alla valutazione dell'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 5, del codice del processo amministrativo, sono le seguenti:

- a) se la inidoneità attitudinale sopravvenuta, in quanto modo di atteggiarsi della inidoneità psicologica, seppure soggetta ad autonomo accertamento, rientri nelle previsioni dell'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, che consente al lavoratore cui si riferisca l'accertamento di chiedere il transito nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza o di altra;
- b) in caso negativo, ovvero se a ciò venga ritenuta ostativa la formulazione letterale della norma, se il regime giuridico di favore riconosciuto alla più grave ipotesi di inidoneità psicologica sfociata in una malattia, non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, interpretato alla luce dell'obbligo di non discriminazione in ambito lavorativo di cui alla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, nonché se il non ottemperare al c.d. obbligo di repêchage contrasti con i principi a tutela del lavoro, configurando nei fatti un'ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo non previsto espressamente dal legislatore;
- c) in caso affermativo, se la richiesta di transito sia espressione di un diritto soggettivo del dipendente, ovvero l'adesione alla stessa costituisca valutazione del tutto discrezionale dell'Amministrazione di appartenenza.

Sulla base di queste premesse si chiede all'Adunanza Plenaria l'affermazione di rilevanti principi di diritto o la definizione, in secondo grado, del giudizio.

Diritto al pagamento delle indennità integrative accessorie durante le ferie

Con la sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno 2022

(<https://siulp.it/sentenza-20216-2022-diritto-al-pagamento-delle-indennita-integrative-accessorie-durante-le-ferie/>) la Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola del Ccnl del trasporto aereo, che esclude l'indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale.

La pronuncia, pur riguardando la clausola di un contratto del settore privato è indicativa poiché cristallizza un principio generale in merito al calcolo della retribuzione del lavoratore durante il periodo di ferie rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa.

Si tratta, infatti, di un principio di diritto che rifletterà i propri effetti anche su altri settori, diversi da quello aereo, nei quali i contratti collettivi prevedono un trattamento economico, per i giorni di ferie, diverso e meno favorevole rispetto alle giornate di presenza.

Il ragionamento della Cassazione muove dagli arresti della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'erogazione al lavoratore di una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie ha un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto al loro godimento e, per tale ragione, è incompatibile con i principi comunitari.

La sentenza, tuttavia, contiene due importanti passaggi argomentativi su cui occorre soffermarsi poiché sembrano attenuare almeno in parte le conseguenze per i datori di lavoro.

In primo luogo, la declaratoria di nullità della clausola del Ccnl è circoscritta al periodo minimo di ferie annuali (quattro settimane), oggetto della disciplina comunitaria. Per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie, la Cassazione conferma invece l'orientamento secondo cui la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva e la mancata inclusione di tutte le voci retributive corrisposte durante i periodi di effettiva attività lavorativa non contrasta con i principi costituzionali.

Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di legittimità è la consistente incidenza (circa il 30%) dell'indennità di volo integrativa sul trattamento economico spettante al personale navigante; costituendo una significativa componente retributiva, infatti, la sua mancata erogazione potrebbe indurre il lavoratore a non fruire delle ferie minime.

La necessaria inclusione o meno nella retribuzione feriale di una voce retributiva sembra discendere, quindi, dalla misura in cui essa è in grado di incidere sulla determinazione del lavoratore di fruire o meno delle ferie minime, dovendosi valutare se possa, anche solo potenzialmente, avere un effetto dissuasivo.

La trasposizione dei suddetti principi comunitari da parte della Cassazione suscita, però, più di un problema, posto che nell'ordinamento italiano il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e tutelato da un articolato apparato sanzionatorio che si attiva in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro all'obbligo di consentirne il godimento.

In altri termini, nella disciplina nazionale il lavoratore non è libero di rinunciare al godimento delle ferie maturate e, quindi, non può esserne dissuaso. Dunque, l'eventuale aggravio sul costo del lavoro che deriverà, per le imprese, dalla sentenza della Corte non è destinato a colmare alcun effettivo vuoto di tutela dei lavoratori.

Bonus Psicologo 2022

Con il Messaggio 2905, dopo l'emanazione della Circolare 83 del 19 luglio 2022, l'INPS ha comunicato l'apertura della procedura di domanda per il Bonus Psicologo. La domanda online si potrà trasmettere dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.

Le istruzioni per la presentazione dell'istanza e per il rimborso del contributo, nella quota massima di 50 euro a seduta, sono state fornite nelle scorse ore con il sopra citato messaggio. L'unico requisito per accedere al beneficio, riservato ai cittadini residenti in Italia, è un ISEE in corso di validità non superiore a 50mila euro. La domanda per accedere al Bonus Psicologo 2022 (il contributo per pagare le sedute di psicoterapia post-Covid, di cui all'articolo 1-quater, comma 3 del DL 228/2021, convertito nella legge 15/2022) si presenta esclusivamente online tramite il servizio web dell'INPS denominato "Contributo sessioni psicoterapia", seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" <"Servizi"> "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Vi si accede tramite:

- portale web dell'Istituto (www.inps.it) con SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 e Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).
- Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per un minore se esercente la responsabilità genitoriale o è tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, dal tutore, curatore e amministratore di sostegno.
- I requisiti autocertificati attraverso il modulo di domanda costituiranno oggetto di verifica: le istanze saranno sottoposte a istruttoria automatizzata.
- Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell'ordine di presentazione. L'esito sarà anche notificato tramite SMS e/o mail ai richiedenti, consultabile anche sulla procedura utilizzata per la domanda, nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

In caso di accoglimento, sarà indicato l'importo del beneficio e del codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il professionista, lo dovrà indicare per effettuare la prenotazione della seduta. L'erogazione dell'importo spettante, infatti, verrà erogato direttamente a professionista che lo scalerà ad ogni sessione dal plafond complessivo spettante al paziente. Tutti i dettagli, nella [Circolare del 19 luglio](#) e nel successivo [Messaggio del 21 luglio](#).

Detraibilità delle spese di Cura per anziani e disabili

Chi presenta il Modello 730 può inserire le voci di spesa per farmaci e prestazioni destinate alla cura di anziani e disabili a proprio carico nel quadro E. Nel 730 precompilato le voci detraibili per la cura di anziani e disabili sono invece già inserite nel caso in cui i pagamenti siano stati tutti effettuati con modalità tracciabili: sia l'acquisto di farmaci sia le spese sanitarie sono inviate dagli operatori al Sistema Tessera Sanitaria, che è la fonte per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Ci sono anche altre agevolazioni per addetti all'assistenza personale, anche di persone non a carico purché si sostenga la spesa in prima persona e sussistano i requisiti sanitari e di reddito.

Si tratta di una detrazione del 19% IRPEF che si applica sulle spese sostenute per pagare gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza conseguente a una patologia debitamente certificata che impedisce il compimento degli atti della vita quotidiana (deve impedire almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti). La circolare 7/2021 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che lo stato di non autosufficienza non può essere riferito ai bambini quando non si ricollega all'esistenza di patologie.

La detrazione si applica ad un tetto di spesa pari a 2.100 euro ma soltanto per chi ha un reddito complessivo fino a 40mila euro. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza e anche in relazione a spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Si può utilizzare anche sulle prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o un'agenzia interinale.

Ci sono anche agevolazioni fiscali di più immediata applicazione per colf e badanti. Per esempio, la deduzione sui contributi versati. L'importo massimo deducibile è pari a 1.549,37 euro. Bisogna conservare tutte le ricevute dei versamenti contributivi.

Nel caso di disabilità riconosciuta dall'istituzione sanitaria, c'è infine un'altra deduzione sulle spese per l'assistenza specifica. Anche in questo caso, la deduzione può essere applicata anche da un altro contribuente per un familiare, anche non fiscalmente a carico, che però deve essere un parente stretto (coniuge, generi e nuore, figli, suoceri e suocere, discendenti dei figli, fratelli e sorelle, genitori, nonni e nonne).

Concorso interno 1141 Vice Ispettori e graduatoria concorso interno 2662 - Vice Ispettori. Richiesta di immediato intervento

Riportiamo il testo della lettera del 5 agosto inviata dalla Segreteria Nazionale al Capo della Polizia:

“Siamo a chiederLe un autorevole, immediato intervento a sostegno delle nostre rivendicazioni rispetto alle procedure dei concorsi interni da Vice Ispettore nel senso che meglio appresso andremo ad esporre.

Nella giornata di ieri, facendo seguito a nostre plurime sollecitazioni, l'Ufficio Relazioni Sindacali, nel riportare le indicazioni della DAGEP, ha infatti comunicato che non sarebbe possibile semplificare le prove orali per il concorso interno a 1141 posti da Vice Ispettore in quanto difetterebbe “allo stato, un ancoraggio giuridico per procedere nel senso auspicato, significando che la semplificazione per l'analoga prova del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore, era stata realizzata” approfittando dei margini concessi dalla legislazione emergenziale allora vigente.

Tale tesi si fonda a nostro avviso su un equivoco che riteniamo debba essere rimosso una volta per tutte, perché confonde due diversi profili emergenziali accumulati esclusivamente dall'esigenza di ricorrere a straordinari rimedi per fronteggiare situazioni altrettanto inedite.

L'uno, quello di natura sanitaria, è al momento sotto apparente controllo, ed è per questo che è stato – speriamo definitivamente – accantonato il ricorso a strumenti normativi di natura eccezionale.

L'altro, quello che a noi maggiormente interessa, concerne invece la drammatica, diuturna contrazione dell'organico del ruolo degli Ispettori. Una criticità per attuire la quale è imprescindibile adottare misure straordinarie. Quelle, per l'appunto, che ci hanno visto impegnati nell'ottenere lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei del precedente concorso interno a 263 posti da Vice Ispettore. Un risultato che aveva poco o nulla a che fare con l'epidemia da Covid 19. Ai fini del convincimento del risolutore politico è stato infatti determinante la rappresentazione della altrimenti inarrestabile eutanasia della fondamentale funzione di cerniera svolta dal personale del ruolo degli ispettori.

In altri termini, per quanto, al momento, il morso della pandemia si sia allentato, consentendo il ripristino delle ordinarie dinamiche legislative, la voragine nell'organico degli ispettori continua a corrodere la consistenza di irrecuperabili saperi professionali.

Affermare allora che non ci sarebbe alcun ancoraggio giuridico utile ad accogliere le istanze del Siulp appare una conclusione non persuasiva. In primo luogo perché la semplificazione delle prove orali era solamente una delle nostre richieste. Il quaderno delle doglianze è assai più corposo, e contempla, tra l'altro, non solo lo scorrimento di tutti gli idonei allo scritto dei 1141 senza sottoporli ad alcuna prova orale, ma anche l'ampliamento della graduatoria dei vincitori già proclamati dell'altra procedura, quella cioè dei 2662 posti riservata ai Sovrintendenti.

Oltre all'indizione, entro il termine della fase transitoria del riordino, fissata al 1° gennaio 2027, di almeno altri tre concorsi interni che dovranno andare a colmare i vuoti nel ruolo attraverso il cosiddetto “prestito d'onore”, sterilizzando temporaneamente la disposizione ordinamentale che destina ai concorsi esterni il 50% dei posti rimasti vacanti con la medesima formula già utilizzata per lo scorrimento del concorso interno a 263 posti. Tale ipotesi, tra l'altro, consentirebbe comunque di bandire concorsi riservati all'esterno per almeno 1000 posti l'anno.

Ecco perché la risposta veicolata dall'Ufficio Relazioni Sindacali appare francamente sbrigativa e non del tutto conferente alle nostre solidamente argomentate proposte. Una sensazione che si acuisce se si considera come, appena un paio di giorni addietro, il Ministro della Difesa Guerini ha espresso soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla revisione del c.d. Strumento militare. Un provvedimento che, al netto dell'enfasi mediatica, realizza invero massicci interventi in forza dei quali, tra l'altro, si va ad abbattere il periodo minimo di ferma per l'accesso al servizio permanente da 11 a 6 anni, con l'incremento fino a 10 mila unità di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico logistico e sanitario. Parliamo quindi di misure non esattamente ordinarie e tantomeno neutre nell'impatto che avranno sui conti pubblici.

Ed allora vorremmo capire per quale motivo sia possibile che un Parlamento ed un Governo in fase di smobilitazione, facendo leva sul mutato scenario geopolitico internazionale, abbiano saputo trovare stimoli utili a raccogliere e far proprie le esigenze del comparto militare, mentre invece un analogo sforzo finalizzato a stabilizzare i vacillanti assetti organizzativi dell'apparato preposto alla sicurezza interna, ed in particolare di quello della Polizia di Stato, non viene valutato come almeno altrettanto prioritario.

Ecco perché ci permettiamo di dubitare che la semplificazione della procedura del concorso in atto per 1141 posti da Vice Ispettore, con l'eliminazione della prova orale e l'immediata immissione in ruolo di tutti gli idonei allo scritto, accompagnata dallo scorrimento della graduatoria di quello da 2662 posti, sanando così i purtroppo rituali errori nel conteggio dei titoli lamentato da centinaia di colleghi, non possano essere ipotesi percorribili sul presupposto, a questo punto decisamente revocabile in dubbio, che mancherebbero le condizioni emergenziali per poter sostenere le reclamate misure.

Tutti gli elementi su cui abbiamo poc'anzi ragionato lasciano intendere che la ferma manifestazione di volontà del vertice del Dipartimento della P.S. può far comprendere alle preposte istanze istituzionali come l'emergenza del ruolo degli ispettori meriti analoga attenzione di quella dedicata all'adeguamento dello strumento militare.

Ed è proprio facendo leva sulla risaputa caparbia che da sempre ha dimostrato nel portare al vaglio del tavolo decisionale le esigenze dell'Amministrazione, soprattutto quando queste coincidono con le aspettative del personale, che confidiamo saprà, una volta ancora, farsi interprete delle suggestioni portate dalla presente.”

Più di un anno di carcere per chi prende il reddito di cittadinanza e lavora in nero

Viola l'art. 7, comma 2 della legge n. 26/2019 chi percepisce il reddito di cittadinanza, lavora in nero, percepisce anche regalie occasionali e non lo comunica all'Inps.

La Cassazione conferma la decisione del giudice di appello ritenendo corretta l'applicazione della comune regola di esperienza secondo la quale l'attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, oltre che di quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro del ricorrente, che, sia pure qualificandoli come "regalie" corrisposte in "occasioni particolari", come corresponsione di compensi (...) per l'attività lavorativa svolta nel suo interesse.

Il principio è contenuto nella sentenza della Cassazione penale n. 25306/2022 secondo la quale l'imputato deve andare in carcere se lavora in nero e nel contempo è titolare del reddito di cittadinanza, in quanto reo in base al reato previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 2019 n. 26, in quanto, pur percependo il reddito di cittadinanza, ha ommesso di comunicare all'Inps lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, senza che rilevi il fatto che il compenso fosse costituito da "regalie occasionali".

Respinte le giustificazioni dell'interessato che aveva sostenuto come, in realtà, non aveva percepito una retribuzione vera e propria e che l'attività lavorativa era svolta gratuitamente e il datore gli riconosceva solo, a titolo di compenso, regalie saltuarie. Il soggetto viene quindi condannato in primo grado alla pena della reclusione di un anno e otto mesi, anche se in sede di appello la riduzione della pena inflitta a un anno un mese e 10 giorni di reclusione.

Quarta dose di vaccino per i soggetti fragili

In concomitanza con il crescente aumento dei contagi il governo ha iniziato una campagna per incentivare le prenotazioni da parte degli immunocompromessi e delle categorie più a rischio.

L'iniziativa governativa ha lo scopo di aumentare il numero dei vaccinati, ridurre il numero dei ricoveri e proteggere la popolazione dei più fragili.

Tra le categorie di cittadini che possono fare la quarta dose ci sono gli immunocompromessi e i pazienti fragili.

In sintesi, i destinatari della quarta dose di vaccino sono:

- Anziani over 80;
- Anziani residenti nelle RSA;
- Soggetti over 60 con condizioni di elevata fragilità;
- Familiari e affini delle persone delle categorie destinatarie.

Va ricordato che, nella Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022, veniva specificato che per i soggetti immunocompromessi il ciclo primario di vaccinazione non si conclude con due dosi ma con la terza. La quarta dose sarebbe quindi un richiamo da effettuare ad almeno 120 giorni di distanza dalla conclusione del ciclo primario.

Le regole per prenotare la quarta dose seguono le stesse indicazioni delle somministrazioni precedenti. La situazione può variare a seconda delle regioni. Oltre alla prenotazione online sul portale regionale dedicato ai vaccini, infatti, si può richiedere la quarta dose attraverso il portale di Poste Italiane (e di conseguenza il relativo numero verde, Postamat e Portalettere); i call center regionali dedicati; i CUP regionali; il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per negare il trasferimento per motivi straordinari occorre sempre una adeguata motivazione

Il respingimento dell'istanza di trasferimento per motivi straordinari avanzata con riferimento alla esigenza di assistere la propria figlia, richiede sempre una adeguata motivazione, soprattutto quando siano certificate condizioni di salute del familiare attraverso un parere medico-legale che attestino "un quadro patologico di un certo rilievo clinico". Né l'Amministrazione può opporre la carenza di organico, essendo questo un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2020, n. 180 che peraltro richiamava sul punto la sentenza della sez. IV del Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5955; ordinanza Consiglio di Stato n. 6148 del 6 dicembre 2019).

Il principio è sancito nella Sentenza n. 00199/2022 del 14 marzo 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima (<https://siulp.it/negazione-trasferimento-per-motivi-straordinari-sentenza-00199-2022/>).

La vicenda di fatto ha riguardato un militare della Guardia di Finanza che ha impugnato il provvedimento con il quale erano state respinte una serie di istanze del dipendente tutte finalizzate ad ottenere il trasferimento per motivi straordinari alla luce delle condizioni di salute della propria figlia minore.

Il Collegio piemontese, considerata la documentazione depositata in giudizio, ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati, tra l'altro, con specifico riferimento alle delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente e, in particolare, nella parte in cui si

prende in considerazione il parere medico-legale il quale riconosce "a carico della figlia del militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico".

Per quanto riguarda, poi, la carenza di organico, il Tribunale ha evidenziato che, in un caso simile a quello in esame, dove emergeva che il militare era in possesso della specializzazione "Anti Terrorismo Pronto Impiego" e che il Gruppo Pronto Impiego registrava un rilevante deficit di Appuntati/Finanziari "AT-PI", in adesione all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6148 del 6 dicembre 2019, lo stesso collegio aveva evidenziato "che siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano, tuttavia, delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da "ordinarietà", essendo la carenza di organico un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2020, n. 180 che peraltro richiamava sul punto la sentenza della sez. IV del Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5955).

È vero che, osserva il tribunale, nel caso richiamato la norma da applicare era l'art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 sull'"Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche", nel caso di genitore con figli minori fino a tre anni di età, peraltro, in un contesto normativo antecedente all'intervento dell'art. 40, lett. q) del d.lgs. n. 172 del 2019 che ha aggiunto all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il comma 31-bis, il quale precisa che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, in luogo di "casi o esigenze eccezionali".

Tuttavia, da un lato, si evidenzia che, anche dopo tale novella normativa, il Consiglio di Stato ha continuato a ribadire che l'Amministrazione non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico (Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740) e dall'altro che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte all'esigenza, espressa dal ricorrente, di stare vicino alla figlia minore e in delicate condizioni di salute.

In merito, il T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza 2 maggio 2008, n. 1074, in un caso di diniego di una richiesta avanzata da un militare della guardia di finanza, di trasferimento eccezionale per la cura del coniuge malato e per l'assistenza al figlio minore, ha evidenziato che "La lettura dell'art. 29 della Costituzione, coordinata con l'art. 2, contribuisce ad allargare in misura non trascurabile l'ambito applicativo delle garanzie costituzionali se solo si riflettono i molteplici interessi riconducibili all'interno dell'espressione "i diritti della famiglia" considerati nella prospettiva dello svolgimento della personalità del singolo nella formazione sociale. Una lettura dell'art. 30 della Costituzione poi, alla luce degli artt. 2 e 3 della stessa Carta costituzionale suggerisce che il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, non abbia una natura meramente patrimoniale, ma implica al contrario una generale cura della persona del minore. Le posizioni soggettive riconosciute nell'art. 30 della Costituzione, quella dei genitori (anche qualora essi non fossero tra loro coniugati) e quella dei figli, hanno la consistenza di diritti fondamentali della persona e, l'interesse superiore del minore deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni delle amministrazioni pubbliche che, in qualche modo, abbiano conseguenze sul minore stesso".

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 32/2022 del 6 Agosto 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123